



Avvocatura dello Stato
Via C. Freguglia, n. 1 - Milano
PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it
C.F. 97021490152

CT 275-24
Cesare Carino
Procuratore dello Stato

CORTE DI APPELLO DI MILANO

SEZIONE LAVORO

Ricorso in appello

per

il **Ministero dell'Istruzione e del merito** (CF 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, per l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ufficio X - Ambito Territoriale di Varese** (C.F. 80010960120) in persona del Dirigente in carica, e per l'**I.I.S. "Carlo Alberto dalla Chiesa" di Sesto Calende** (VA), in persona del Dirigente Scolastico pro-tempore, con sede in Sesto Calende (VA), Via San Donato n. 19, difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano (C.F. 97021490152), presso i cui uffici sono domiciliati in Milano, via Freguglia n. 1, che dichiarano di voler ricevere eventuali comunicazioni o notificazioni via PEC all'indirizzo ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it - appellanti

contro

Torchia Andrea, nato a Soveria Mannelli (CZ) il 29.11.1997 e residente in San Mango d'Aquino (CZ) Via Mazzini n. 7, C.F.: TRCNDR97S29I874X, ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'avv. Mario Chieffallo del Foro di Lamezia Terme, C.F.: CHFMRA72A19M208T, PEC: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it, fax 0968.96193, che lo rappresenta e difende - appellato

e nei confronti di

tutti gli altri soggetti controinteressati individuati come tutti coloro che sono inseriti, quale personale Ata, nelle medesime graduatorie di parte ricorrente, che verrebbero pregiudicati dall'accoglimento del presente ricorso per i quali si

avanza richiesta di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

per l'annullamento e l'integrale riforma

della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, sez. lavoro, pronunciata dalla dott.ssa Franca Molinari il 26.2.2024, all'esito del giudizio iscritto al n. R.G. 807/2023.

* * * *

Il ricorrente ha evocato in giudizio avanti al Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di Giudice del Lavoro, le Amministrazioni indicate in epigrafe, deducendo:

a) di aver presentato, ai sensi del D.M. n. 50 del 03.03.2021, tramite il portale telematico, domanda di aggiornamento nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA - profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico- valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24;

b) che in data 31.08.2021 il Dirigente Scolastico dell'I.I.S. "Carlo Alberto dalla Chiesa" di Sesto Calende pubblicava le graduatorie definitive del personale ATA, ove al sig. Torchia Andrea veniva assegnato il punteggio di 0,60 punti per il servizio civile espletato dal 11.12.2017 al 10.12.2018;

c) che il punteggio assegnato per il servizio civile svolto avrebbe dovuto essere di 6,00 punti (0,50 per ogni mese di servizio o porzione di 15 giorni), anziché 0,60 (0,05 per ogni mese di servizio o porzione di 15 giorni);

pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni:

"- in via preliminare, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno:

autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del MI e/o dall'I.I.S. "Carlo Alberto dalla Chiesa" di Sesto Calende;

- per i motivi dedotti in narrativa:

riconoscere, per ogni singolo profilo di pertinenza del ricorrente, il giusto punteggio per il titolo di servizio civile espletato dal 11.12.2017 al 10.12.2018;

- riconoscere e attribuire, così, al ricorrente nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dall'I.I.S. "Carlo Alberto dalla Chiesa" di Sesto Calende, valide per il triennio 2021/2024, il diritto ad un punteggio complessivo di:

15,40 per il profilo di assistente amministrativo;

14,10 per il profilo di collaboratore scolastico;

- in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente”.

L'Amministrazione si è costituita in giudizio ex art. 417 bis c.p.c. chiedendo di “respingere le richieste del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto”.

Il Tribunale, disponendo la disapplicazione del D.M. 50/2021, ha dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio di 6 punti per il servizio civile prestato, con la conseguente condanna dell'amministrazione alla correzione delle graduatorie di circolo e istituto di terza fascia per il personale ATA, triennio 2021-2024.

Con il presente atto le Amministrazioni in epigrafe indicate, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, propongono appello avverso la sentenza indicata per i seguenti motivi in

DIRITTO

1. Illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010 e dell'art. 569 del d.lgs. 287/1994.

Il primo giudice ha erroneamente attribuito un punteggio pari a punti n. 6,00 a favore del ricorrente, il quale ha svolto il servizio civile nel periodo intercorrente tra il 11.12.2017 al 10.12.2018.

La sentenza sul punto merita di essere riformata, in quanto si pone in evidente contrasto con l'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010, con l'art. 569 del d.lgs. 287/1994 e con le disposizioni regolamentari che ne costituiscono attuazione.

Invero, il comma 1 dell'art. 2050 citato, prevede che il servizio militare e quello civile ad esso equiparato sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

Il secondo comma dell'art. 2050 specifica poi che il periodo di tempo trascorso come “militare di leva o richiamato” è da considerarsi come trascorso in pendenza di rapporto di lavoro.

Simmetricamente, l'art. 569 del d.lgs. 287/1994, in materia di riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dispone che “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.

Coerentemente, dunque, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi, la norma primaria stabilisce che tale servizio obbligatorio (servizio “di leva o richiamato”), debba essere valutato nella stessa misura di quello prestato in costanza di rapporto.

Di contro, il servizio militare o civile non obbligatorio (comma 1 dell'art. 2050) deve essere valutato quale servizio prestato alle dipendenze di (altre) pubbliche amministrazioni e/o enti pubblici.

Ciò che rileva, dunque, sotto tale profilo preliminare, è definire se il servizio civile svolto dal ricorrente fosse obbligatorio o volontario, poiché solo nel primo caso può essere valutato quale prestato in costanza di rapporto (in questi termini cfr. Tribunale Roma sez. lav., 21/09/2023, n. 8052 e Tribunale Foggia sez. lav., 02/12/2022, n. 4114).

Ebbene, nel caso di specie, il servizio è stato prestato successivamente alla riforma introdotta dalla L. 226/2004, che ha sospeso le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva a decorrere dal 1.1.2005.

Ne discende che il ricorrente non ha mai prestato alcun servizio civile sostitutivo del servizio militare obbligatorio ex lege, ma esclusivamente un servizio civile in forma volontaria, senza alcuna costrizione obbligatoria. Egli, infatti, ha prestato tale servizio ai sensi dell'art. 13 comma 2 D. Lgs 77/2002, ove si dispone che *“Il periodo di servizio civile effettivamente prestato, salvo quanto previsto dal comma 4, è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici”*.

Detto servizio è pertanto riconoscibile – come era stato riconosciuto – esclusivamente nei termini di cui al DM 50/2021, come servizio prestato presso altra pubblica amministrazione.

Sulla scorta di tutto quanto appena illustrato risulta evidente l'insussistenza dei presupposti di fatto costitutivi della pretesa azionata in giudizio dal ricorrente.

Per l'effetto, si chiede la riforma della sentenza impugnata e il rigetto delle domande *ex adverso* avanzate.

2. Travisamento di un fatto decisivo per il giudizio. Violazione e/o falsa applicazione dell'Allegato 1 – tabelle A1 e A5 del d.m. 50/2021, dell'art. 2050 d.lgs. 66/2010 e degli artt. 485 e 569 d.lgs. 297/1994 oltre che degli artt. 3 e 52 Cost. Illegittimità della sentenza

In disparte quanto già rilevato con il motivo *sub.* 1, occorre in ogni caso censurare la decisione di primo grado, nella misura in cui si radica su una erronea interpretazione e applicazione della disciplina normativa regolante la materia *de qua*.

In particolare, la *quaestio iuris* che viene qui in rilievo attiene al punteggio da attribuire, ai fini delle graduatorie provinciali del personale ATA e di istituto, al servizio militare ovvero al servizio civile allo stesso equiparato.

Nel caso di specie la disciplina che regola la valutazione del servizio civile sostitutivo del servizio militare prestato è contenuta nell'Allegato 1 – tabelle A1 e A5 del d.m. 50/2021, di cui l'Amministrazione ha fatto corretta applicazione.

La decisione impugnata, invece, ha disapplicato le disposizioni testé citate, ritenendole illegittime sulla scorta del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. lav., 2 marzo 2020, n. 5679; Id., 18 novembre 2021, n. 35380), in quanto asseritamente contrastanti con la previsione di cui all'art. 2050 del d.lgs. 66/2010 e, in generale, con quella di cui all'art. 52 Cost.

Tale impostazione ermeneutica non pare condivisibile.

Invero, il ricorrente assume di aver dichiarato, tra i titoli di servizio valutabili ai fini del punteggio finale, di aver svolto il **servizio civile volontario prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro** a tempo determinato con il Ministero dell'Istruzione e del merito.

Si osserva al riguardo come la disciplina delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA sia stata dettata, con riferimento al triennio 2021/2024, con il d.m. n. 50/2021, che all'articolo 1, comma 4, stabilisce che “*gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie di terza fascia sono inseriti, con riferimento al profilo professionale richiesto, secondo il punteggio complessivo decrescente calcolato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (allegato A) ...*”.

Quest'ultima tabella, recante la valutazione “*dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA*”, chiarisce che “*il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza*

di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. **Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali**” (cfr. avvertenza sub a).

Per inciso, la medesima tabella – cfr. “titoli di servizio”, pag. 20 – fissa per il servizio prestato in qualità di responsabile o assistente amministrativo o collaboratore scolastico, e dunque nella “medesima qualifica” per la quale viene chiesto l’inserimento in graduatoria, punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni.

Per contro, con riguardo ai servizi prestati alle dipendenze di altre amministrazioni statali la tabella fissa punti 0,60 per ogni anno e punti 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni.

Queste disposizioni hanno trovato applicazione nella valutazione del servizio civile prestato dal ricorrente prima dell’instaurazione rapporto di impiego con il Ministero dell’Istruzione, con conseguente sua equiparazione ai servizi resi alle dipendenze di altre amministrazioni statali ai sensi delle norme richiamate.

Il giudice di prime cure, come detto, ha ritenuto le disposizioni in contrasto con l’art. 485 del D. Lgs. 297/94, con l’art. 2050 D. Lgs. 66/2010 e con l’art. 52 Cost., sulla cui base si deve riconoscere, sostiene il Tribunale, la piena equiparabilità dei servizi di leva e dei servizi ad esso equiparati, senza che possa assumere alcuna rilevanza, né si possa discriminare la posizione dei singoli partecipanti in virtù del periodo temporale di assunzione del ruolo.

La ricostruzione operata dal primo giudice è erranea, perché in contrasto con il dato normativo e con la più recente, prevalente e condivisibile elaborazione giurisprudenziale.

In particolare, si osserva come il d.m. 50/2021 sia del tutto legittimo in quanto non si pone in contrasto con l’art. 2050 cod. ord. Militare e, pertanto, non possano essere disapplicati.

Infatti, è sufficiente considerare che il decreto citato è conforme, in punto di valutazione del servizio militare, all’art. 2050 cod. ord. Militare.

Ed invero, tale disposizione fissa il principio generale del riconoscimento del servizio militare, ma nulla dispone in merito alla valutazione dello stesso ai fini

dell'inserimento nelle graduatorie e, certamente, non impone in quest'ultimo ambito una identica valutazione del servizio militare (o del servizio civile sostitutivo) svolto in costanza di rapporto di impiego e di quello effettuato prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione scolastica.

Anzi, l'art. 2050, co. 1, cod. ord. militare, secondo cui *"i periodi di effettivo servizio militare prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici"*, **risulta mutatis mutandis pienamente rispettato dalle norme del d.m. 50/2021, in base alle quali il servizio militare prestato dal ricorrente non in costanza di nomina presso il Ministero dell'Istruzione è stato valutato come rapporto di lavoro alle dipendenze di altre amministrazioni statali** (con punti 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni).

Sul punto occorre rilevare come non sia possibile censurare il d.m. 50/2021 per un'asserita discriminazione operata ai danni di coloro che hanno svolto il servizio militare – o il servizio civile, che, lo si ribadisce, non era neppure obbligatorio - non in costanza di rapporto, ai quali, come detto, i decreti riconoscono comunque un punteggio, seppur inferiore, rispetto a coloro che hanno svolto il predetto servizio in costanza di rapporto.

La stessa Corte Costituzionale, così come la Corte europea dei diritti dell'uomo e la Corte di Giustizia dell'Unione europea, hanno da sempre inteso il principio di eguaglianza nell'accezione che vieta di trattare in maniera diversa situazioni analoghe e in maniera uguale situazioni diverse senza una giustificazione obiettiva.

Tuttavia, come noto, il principio di uguaglianza fissato dall'art. 3, comma 2, Cost. non esclude la possibilità, ma anzi impone di operare delle differenziazioni in presenza di situazioni differenti, come nel caso di specie.

Appare infatti del tutto logico e coerente con la *ratio* dell'istituto che il servizio militare prestato in un periodo antecedente all'instaurazione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione non possa essere valutato allo stesso modo se svolto in costanza di rapporto.

Si segnala, peraltro, che in due precedenti del tutto analoghi la Corte d'Appello di Genova, sulla scia della giurisprudenza di legittimità, ha rilevato che:

“un simile divario di valutazione delle due situazioni, seppur effettivamente significativo (il decuplo), non sia illegittimo né introduca una disparità di trattamento lesiva del principio di uguaglianza, trattandosi di situazioni oggettivamente differenti” (Corte App. Genova rg 169/2022 del 17.11.2022 e in senso conforme Corte App. Genova sent. N. 182/2021 del 16.6.2021 entrambe passate in giudicato).

Specificamente, le sentenze richiamate hanno rilevato che:

“Correttamente il Ministero ha sottolineato come nel precedente deciso dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 5679/2020) sia stato disapplicato il D.M. n. 44 del 2001 (art.2, comma 6) che – a differenza da quello oggetto di causa- non aveva attribuito alcun punteggio al servizio militare svolto dal docente prima dell’assunzione.

Il principio di diritto che dev’essere seguito è dunque che il servizio militare e quello civile ad esso equiparato debbano sempre essere valutati –sia nei concorsi che nelle graduatorie selettive a prescindere dal fatto che siano stati prestati prima o dopo l’assunzione- in misura non inferiore rispetto al punteggio previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

Ciò è quanto accaduto nella fattispecie in esame in cui il D.M. n. 640/2017 (analogamente al D.M. 50/2021) ha, per l’appunto, assegnato lo stesso punteggio previsto per il servizio reso presso altra pubblica amministrazione.

*La decisione del Ministero di attribuire al servizio militare reso in costanza di rapporto un punteggio uguale a quello che avrebbe ottenuto se avesse lavorato (servizio reso nella medesima qualifica) costituisce effettivamente un trattamento di maggior favore rispetto a quanto previsto dal cit. art. 2050 comma 2; ma **si tratta di riconoscimento doveroso in quanto nel nostro ordinamento il servizio militare reso in costanza di rapporto – così come la malattia, l’infortunio, la gravidanza, il puerperio ed altre situazioni ritenute meritevoli di tutela (v. art. 2110 c.c. e D.lgs. C.P.S. n. 303/46 che ha implicitamente abrogato l’art. 2111 comma 1 c.p.c.) – costituisce una legittima causa di sospensione del rapporto di lavoro con diritto del soggetto assente alla conservazione del posto e al mantenimento del trattamento retributivo e contributivo come se avesse effettivamente lavorato.***

L’assegnazione al lavoratore chiamato alle armi in costanza di rapporto

del medesimo punteggio che avrebbe conseguito se avesse lavorato costituisce dunque un corollario del sovrastante principio di piena tutela di tale situazione in ambito lavorativo".

Ancora la Corte d'Appello di Brescia ha ritenuto che:

"Le previsioni del DM 50/21 risultano conformi all'orientamento giurisprudenziale" invocato dallo stesso primo giudice, là dove la S.C. ha affermato il seguente principio di diritto: «In definitiva, attraverso la combinazione delle diverse norme, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo, ispirato alla previsione di cui all'art. 52, co. 2, Cost., comune al regime anteriore al COM ed a quello successivo ad esso, tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: art. 6 L. 230/1998 e, poi, art. 2103 d. lgs. 66/2010) sono sempre utilmente valutabili, ai fini sia della carriera (art. 485, co. 7, d. lgs. 297/1994) sia dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit. e, prima, art. 77, co. 7 d.p.r. 237/1964, quale introdotto dall'art. 22 L. 958/1986), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.) e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie, tra cui il D.M. 42/2009 ed il D.M. 44/2011, che nel tempo hanno diversamente disposto» (Cass. 41894/21; 36354/21; 35380/21 e molte altre).

Ed invero, il DM 50/21 ha dato attuazione a tale principio, disponendo che il servizio di leva prestato non in costanza di rapporto sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali.

La richiesta del ricorrente di vedersi attribuire ulteriori 5,40 punti si identifica con la diversa pretesa che il servizio di leva, sebbene non prestato in costanza di rapporto, sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato nella medesima qualifica. Ma tale pretesa non è fondata. Infatti, una simile equiparazione ha senso solo se il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, sia stato costretto a interrompere il rapporto di lavoro già in atto con l'Amministrazione scolastica, perdendo così la possibilità di maturare i 6 punti che la normativa sulle graduatorie di circolo e d'istituto riconosce ai dipendenti per ogni anno di servizio prestato nella scuola. Per contro, **risulta corretta l'equiparazione che il DM 50/21 ha fatto tra servizio**

di leva prestatato non in costanza di rapporto e impiego civile alle dipendenze di altre Amministrazioni, tenuto conto che le due situazioni risultano comparabili: in entrambe, infatti, il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, non ha dovuto interrompere un rapporto di lavoro in atto con l'Amministrazione scolastica, cosicché appare razionale attribuire alle due situazioni lo stesso minor punteggio di 0,60 punti. Ed invero, come rilevato dalla difesa dell'Amministrazione, **risulterebbe irrazionale valutare l'anno del servizio di leva alla pari di 10 anni di servizio alle dipendenze di pubbliche amministrazioni**” (Corte App. Brescia del 15.12.2022, RG 180/2022).

Si segnala, infine, che le ragioni poste alla base del presente gravame sono state da ultimo accolte dalla recentissima sentenza di codesta Corte d'Appello, n.10/2024, resa il 15.01.2024 ove è stato statuito che:

“risulta corretta l'equiparazione che il D.M. n. 50 del 2021 ha fatto tra servizio di leva prestatato non in costanza di rapporto e impiego civile alle dipendenze di altre Amministrazioni, tenuto conto che le due situazioni risultano comparabili: in entrambe, infatti, il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, non ha dovuto interrompere un rapporto di lavoro in atto con l'Amministrazione scolastica, cosicché appare razionale attribuire alle due situazioni lo stesso minor punteggio di 0,60 punti annui. Ed invero risulterebbe irrazionale valutare l'anno del servizio di leva non in costanza di nomina, alla pari di 10 anni di servizio alle dipendenze di pubbliche amministrazioni”.

In conclusione, non essendo stata operata alcuna illegittima discriminazione ai danni del ricorrente in quanto il servizio civile era stato debitamente considerato come servizio reso alle dipendenze di amministrazioni statali diverse dal Ministero dell'Istruzione, la sentenza di primo grado si appalesa illegittima e meritevole di riforma.

Tutto ciò premesso e considerato, le Amministrazioni appellanti

RICORRONO

a Codesta Ecc.ma Corte di Appello affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione dinanzi al Collegio, sin d'ora avvertendo i convenuti che dovranno costituirsi in giudizio almeno dieci giorni prima di tale udienza ai sensi e nelle

forme stabilite dall'art. 436 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in loro contumacia, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza,

- in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza di primo grado e rigettare le domande avversarie in quanto infondate.

Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.

Si producono i seguenti documenti:

- Fascicolo di primo grado;
- Sentenza del Tribunale di Busto Arsizio – Sez. Lavoro del 26 febbraio 2024, resa nel giudizio R.G. 807/2023.

Si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile e che il contributo unificato pari a euro 388,50 è da prenotarsi a debito ai sensi dell'art. 11, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, stante la natura di Amministrazione dello Stato di parte appellante.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. si chiede al Giudice adito di autorizzare la notifica ai controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione di udienza sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale di Milano.

Milano, 23 luglio 2024

Il Procuratore dello Stato
Cesare Carino